



ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

▼ CONSIGLIO PROVINCIALE DI FOGGIA

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLE
SEGNALAZIONI IN MATERIA DI
*WHISTLEBLOWING***

Approvato dal Consiglio dell'Ordine con Delibera del 18/01/2024



SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. SCOPO E FINALITÀ.....	4
3. DESTINATARI	4
4. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	5
5. IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE.....	7
5.1. Gestione del canale.....	7
5.2. Canale in forma scritta	7
5.3. Canale in forma orale.....	7
5.4. Gli elementi della segnalazione	8
5.5. L'attività del Gestore.....	8
5.5.1. Revisione di procedure o processi interni	9
5.6. L'invio della segnalazione ad un soggetto non competente	9
5.7. Le segnalazioni anonime	10
6. UTILIZZO DEL CANALE ESTERNO (ANAC)	10
7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER	11
7.1. Tutela della riservatezza	11
7.2. Il trattamento dei dati personali.....	12
7.3. Protezione dalle ritorsioni.....	13
7.4. Limitazioni della responsabilità.....	15
8. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	16
9. INFORMAZIONE E FORMAZIONE	16
10. DISPOSIZIONI FINALI	16
ALLEGATO 1.....	17
ALLEGATO 2.....	18



1. PREMESSA

La presente procedura è adottata ai sensi dell'art. 4, d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Nella stesura del documento si è tenuto conto altresì delle <<Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne>> approvate dall'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)** con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 (nel prosieguo, per comodità, <<Linee Guida *whistleblowing*>>).

Ai fini della presente procedura si intende per:

Violazioni	<i>Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato</i>
Segnalazione	<i>La comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni</i>
Persona segnalante	<i>La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo</i>
Facilitatore	<i>Persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata</i>
Ritorsione	<i>Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto</i>
Gestore del canale	<i>Soggetto/i che ha il compito di ricevere, analizzare, verificare le segnalazioni (anche con l'eventuale supporto di altre funzioni dell'organizzazione). I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del <u>Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</u>, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo la gestione del canale di segnalazione interna.</i>



2. SCOPO E FINALITÀ

La presente procedura ha lo **scopo** di:

- disciplinare e definire i presupposti del processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni, al fine di incentivarne l'utilizzo all'interno dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Foggia (di seguito, anche, "Ente" o "Ordine"),
- disciplinare e definire le procedure del canale esterno, nonché
- rendere note le tutele e le responsabilità previste dalla normativa.

La procedura di segnalazione è **finalizzata** a garantire:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto autore della violazione, ferma restando la disciplina delle indagini e dei procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria;
- la protezione del segnalante rispetto a possibili azioni di ritorsione o discriminazione conseguenti alla segnalazione.

È **esclusa** dalla presente procedura la disciplina delle divulgazioni pubbliche di cui all'art.15 del d.lgs. n.24/2023.

Resta, altresì, fuori dall'ambito della presente procedura il procedimento disciplinare eventualmente attivato dall'Ordine, per il tramite delle funzioni deputate, all'esito dell'approfondimento effettuato sulla segnalazione.

3. DESTINATARI

Sono **destinatari** della presente procedura, in quanto legittimati a effettuare una segnalazione, i seguenti soggetti:

- dipendenti dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Foggia;
- dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società *in house*, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio dell'Ordine;
- lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ordine;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ordine;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'Ordine;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ordine;



- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Ordine.

La presente procedura trova applicazione nei confronti dei soggetti sopra elencati anche quando si tratta di situazioni precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Inoltre, possono essere segnalati i fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche le notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale. Ciò che rileva, infatti, è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e l'Ente, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o passate.

4. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Costituiscono **oggetto di segnalazione** i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e che di seguito si descrivono.

1. Violazioni di disposizioni normative nazionali consistenti in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

2. Violazioni di disposizioni normative europee relative ai seguenti settori:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativamente ai settori degli appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica; protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. A titolo esemplificativo si pensi ai cd. reati ambientali quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (lotta contro la frode). A titolo esemplificativo si pensi alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, § 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vale a dire le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta



sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei punti precedenti. A titolo esemplificativo si pensi a un'impresa che, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, opera sul mercato in posizione dominante, la quale con il proprio comportamento potrebbe vanificare una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

Costituiscono altresì oggetto di segnalazione:

- le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, il *whistleblower* ritiene che potrebbero essere commesse;
- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate (ad es. occultamento o distruzione di prove circa la commissione della violazione).

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili:

- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Sono escluse dall'ambito:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni nazionali/europee su:

- informazioni classificate,
- segreto professionale forense,
- segreto professionale medico,
- segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali,



- norme di procedura penale,
- autonomia e indipendenza della magistratura,
- difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica,
- esercizio dei diritti dei lavoratori.

5. IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

5.1. Gestione del canale

La gestione del canale interno è affidata al **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)**, di seguito “Gestore del Canale” o “Gestore”, così come previsto dall’art. 4, c. 5, d.lgs. n. 24/2023.

5.2. Canale in forma scritta

L’Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Foggia ha istituito un canale di segnalazione **scritta** che prevede, per il segnalante, l’utilizzo della posta ordinaria, nello specifico, mediante l’invio di lettere raccomandate. A tal fine, si allega alla presente procedura un modello di segnalazione.

Al fine di garantire la riservatezza richiesta dalla normativa, la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse:

- nella prima devono essere inclusi i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità;
- nella seconda, deve essere descritto l’oggetto della segnalazione.

Entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta sulla quale deve essere riportata all’esterno la dicitura “*Riservata al gestore della segnalazione*”.

Tale busta deve essere inviata al seguente indirizzo: Via Filippo Buonarota, 26 - 71122 FOGGIA.

La segnalazione dovrà essere protocollata in un registro separato da parte del Gestore.

Incombe sul segnalante l’obbligo di precisare se intende o meno mantenere riservata la propria identità e avvalersi delle tutele previste per il *whistleblower*.

5.3. Canale in forma orale

L’Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Foggia ha istituito, altresì, un canale di segnalazione **orale**.

Tale canale prevede la possibilità di effettuare una segnalazione in forma orale mediante richiesta del segnalante di ottenere un **incontro diretto** con il Gestore, da fissarsi entro un termine ragionevole (10/15 giorni dalla ricezione dell’istanza).



La richiesta di incontro deve pervenire all'attenzione del **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**, a mezzo posta in busta chiusa recante la dicitura "*Riservata al gestore della segnalazione*", da inviare all'indirizzo: Via Filippo Buonarota, 26 - 71122 FOGGIA.

L'istanza deve contenere unicamente i dati di contatto del richiedente. I contenuti e gli elementi della segnalazione saranno indicati oralmente in sede di incontro, del quale sarà redatto e conservato apposito verbale dal Gestore.

5.4. Gli elementi della segnalazione

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire una chiara comprensione delle **circostanze** ivi descritte. In particolare, dalla segnalazione devono potersi evincere:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Ove disponibili, è opportuno allegare documenti idonei a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

5.5. L'attività del Gestore

Dopo aver ricevuto la segnalazione, il Gestore del canale deve occuparsi delle **attività** di seguito descritte.

- Inoltare un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- verificare, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste. A titolo esemplificativo, la segnalazione può essere respinta per:
 - a. manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
 - b. contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti;
 - c. documentazione allegata non appropriata o inconferente;
- dare seguito alle segnalazioni ricevute e mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo, ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, elementi integrativi al segnalante tramite il canale dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste.

La decisione sulla richiesta di integrazione è rimessa al prudente apprezzamento del Gestore, il quale deve considerare, a tal fine, il preminente interesse alla tutela dell'integrità dell'Ente. Resta fermo che tale richiesta non può essere intesa come integralmente suppletiva rispetto ad una segnalazione del



tutto deficitaria: sul segnalante incombe, in via principale, l'onere di precisa descrizione del fatto illecito che intende portare all'attenzione dell'Ordine a tutela dell'integrità di quest'ultima;

- informare il segnalato esclusivamente nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione;
- fornire un riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il Gestore del Canale ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Laddove, invece, ritenga fondata la segnalazione, si rivolge immediatamente al Consiglio dell'Ordine o alle istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

Al Gestore non spetta, infatti, l'accertamento delle responsabilità individuali di qualsiasi natura, né lo svolgimento di controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'Ordine e oggetto di segnalazione.

In ogni caso, entro tre mesi dalla ricezione della segnalazione, il Gestore deve comunicare al segnalante:

- l'archiviazione;
- l'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze;
- i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata;
- il rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Il riscontro può anche essere meramente interlocutorio, consistendo nella comunicazione delle informazioni relative alle attività sopra descritte che intende intraprendere e allo stato di avanzamento dell'istruttoria.

In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, il Gestore deve comunicarne gli esiti al segnalante.

5.5.1. Revisione di procedure o processi interni

Nei casi in cui una segnalazione non abbia comportato l'emersione di possibili responsabilità da parte dei soggetti coinvolti, ma abbia messo in luce potenziali lacune o criticità all'interno di processi interni, il Gestore del Canale può richiedere la **revisione** di singole procedure.

5.6. L'invio della segnalazione ad un soggetto non competente

Qualora la segnalazione sia presentata a un soggetto diverso dal Gestore, laddove dalla segnalazione sia dichiarata espressamente o sia desumibile la volontà del segnalante di voler beneficiare delle tutele in



materia di *whistleblowing* (ad es. dal richiamo alla normativa in materia), questa è considerata "segnalazione whistleblowing" e, in quanto tale, deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Gestore del Canale dandone contestuale notizia al segnalante.

Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, questa è considerata quale segnalazione ordinaria.

5.7. Le segnalazioni anonime

Le **segnalazioni anonime**, vale a dire quelle per le quali non è possibile risalire all'identità del segnalante, ove circostanziate, sono considerate segnalazioni ordinarie.

Nei casi di segnalazione anonima, le misure di protezione per le ritorsioni si applicano:

- se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni;
- se il segnalante, successivamente identificato, ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni.

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Foggia è tenuto a registrare le segnalazioni anonime ricevute e a conservare la relativa documentazione secondo la normativa vigente, rendendone possibile il reperimento nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC, successivamente, di aver subito misure ritorsive a causa della segnalazione anonima.

6. UTILIZZO DEL CANALE ESTERNO (ANAC)

È possibile ricorrere alla **segnalazione esterna** mediante un canale esterno messo a disposizione da ANAC al link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

A tale canale è possibile fare ricorso nelle ipotesi di seguito descritte.

A. Nel caso in cui il canale interno obbligatorio:

- non è attivo;
- è attivo, ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni.

B. Non è stato dato seguito a una segnalazione effettuata utilizzando il canale interno.

C. La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che il ricorso al canale interno di segnalazioni:

- non avrebbe efficace seguito;
- potrebbe determinare rischio di ritorsione.

D. La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per le modalità di segnalazione attraverso il canale esterno si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito dell'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).



7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Il sistema di protezione previsto dal d.lgs. n. 24/2023 comprende:

- la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- la tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'Ente in ragione della segnalazione effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

Il segnalante beneficia di tali tutele solo se al momento della segnalazione era in buona fede, ovvero aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere.

Le su descritte misure di protezione si applicano altresì:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

7.1. Tutela della riservatezza

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Foggia garantisce la **tutela della riservatezza** prescritta dalla normativa vigente attraverso il rispetto dei seguenti principi:

- l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- l'identità del segnalante è tutelata nel procedimento penale, contabile e disciplinare;



- deve essere sempre fatto ricorso a strumenti di crittografia al fine di tutelare, altresì, l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, nonché quella del facilitatore che assiste il segnalante;
- deve essere garantita la riservatezza anche nel caso in cui la segnalazione sia effettuata, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto con il Gestore;
- la riservatezza del segnalante è tutelata anche quando – per qualsiasi motivo – la segnalazione perviene a personale diverso dal Gestore, al quale, comunque, la stessa va trasmessa senza ritardo.

È possibile rivelare l'identità del segnalante, previo consenso espresso dello stesso, inviando una richiesta scritta contenente le ragioni di tale rivelazione, nei seguenti casi:

- nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

7.2. Il trattamento dei dati personali

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Foggia assicura la **tutela dei dati personali** non solo nei confronti del segnalante, ma anche degli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione, in quanto "*interessati*" dal trattamento dei dati.

I soggetti che trattano i dati personali acquisiti per via di una segnalazione *whistleblowing* sono tenuti a rispettare i seguenti principi fondamentali:

- trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente;
- raccogliere i dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni;
- garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati;
- assicurare che i dati siano esatti e aggiornati;
- conservare i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione (non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione);
- assicurare il trattamento in maniera da garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione e dal danno accidentale;
- rispettare il principio della privacy by design e della privacy by default;
- effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;



- rendere ex ante ai possibili interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi (ad es. sul sito web, sulla piattaforma, oppure informative brevi in occasione dell'uso di modalità orali);
- assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento;
- garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione;
- garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante.

La responsabilità in caso di violazione della disciplina sulla tutela dei dati personali ricade in capo:

- al titolare del trattamento, laddove tale violazione sia commessa dalle persone autorizzate o dai responsabili del trattamento;
- al responsabile del trattamento, nel caso in cui la suddetta violazione sia commessa da persone autorizzate da quest'ultimo.

In tali casi, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali può adottare provvedimenti correttivi e, nei casi previsti dalla legge, applicare sanzioni amministrative pecuniarie. Tali sanzioni amministrative non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.

Le medesime violazioni possono inoltre rilevare sotto il profilo penale e dar luogo a responsabilità civile.

Le persone coinvolte o menzionate nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata – i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Difatti, dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi i suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

7.3. Protezione dalle ritorsioni

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

Per **ritorsione** si intende: «*qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della*



divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto».

La ritorsione può manifestarsi con atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni che provocano o possono provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

È necessario che vi sia un nesso tra la segnalazione e la presunta ritorsione.

Con valenza non esaustiva, si elencano i seguenti comportamenti ritorsivi:

- a. licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b. retrocessione di grado o mancata promozione;
- c. mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d. sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e. note di demerito o referenze negative;
- f. adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g. coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h. discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i. mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j. mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k. danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l. inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m. conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n. annullamento di una licenza o di un permesso;
- o. richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni è subordinata alle seguenti condizioni:

- il soggetto ha segnalato in base a una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- la segnalazione è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. n. 24/2023;
- è necessario un rapporto di consequenzialità tra la segnalazione e le misure ritorsive subite;
- la segnalazione non è fondata su meri sospetti o "voci di corridoio".

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare.



In difetto di tali condizioni:

- le segnalazioni non rientrano nell'ambito della disciplina di *whistleblowing* e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala;
- analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, subiscono indirettamente ritorsioni.

La comunicazione delle ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, **deve essere effettuata esclusivamente ad ANAC.**

Quest'ultima valuta l'intento ritorsivo in collegamento alla segnalazione: ove il segnalante dimostri di aver effettuato una segnalazione e di aver subito un danno, si presume che tale danno sia conseguenza della stessa. In tal caso, grava sull'autore della presunta ritorsione l'onere di dimostrare che questa non è in alcun modo connessa alla segnalazione. Tale inversione dell'onere della prova non opera per gli altri soggetti (facilitatori e altri soggetti che operano nel medesimo contesto lavorativo e hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante).

All'esito dell'istruttoria, in caso di accertamento della natura ritorsiva della misura, la stessa è dichiarata nulla e al responsabile sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa.

7.4. Limitazioni della responsabilità

Al segnalante sono garantite limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

In particolare, non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, professionale, scientifico e industriale;
- dei doveri di fedeltà e di lealtà;
- relative alla tutela del diritto d'autore;
- relative alla protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Affinché operi l'esclusione della responsabilità devono ricorrere **cumulativamente due condizioni:**

- a. fondati motivi, al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione sia necessaria per svelare la violazione;
- b. la segnalazione deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023.

Il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione in modo lecito delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso lecito alle stesse.



La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, del segnalante non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

8. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Le tutele di cui al § 7 non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Pertanto, la presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

9. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Della presente procedura viene data adeguata pubblicità mediante:

- esposizione nel luogo di lavoro in un punto visibile, accessibile a tutte le suddette persone;
- pubblicazione nella sottosezione <<Dati ulteriori>> della sezione <<Amministrazione Trasparente>> del sito web istituzionale dell'Ordine.

La presente procedura è oggetto di trattazione in appositi corsi o sessioni formative su etica e integrità.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disposto dalla presente procedura, si rinvia alle previsioni contenute nel d.lgs. n.24/2023.



ALLEGATO 1

**MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI
PRIMA BUSTA CHIUSA – DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALANTE**

Il/La sottoscritto/a

Cognome			
Nome			
Nato/a a	il		CF
Residente a	via		
Recapito telefonico	E-mail		
nella qualità di <i>(indicare la qualifica professionale/rapporto con l'Ordine)</i>			

(luogo e data) _____

(Firma)

Si allega copia di un documento di riconoscimento del segnalante.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.



ALLEGATO 2

**MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI
SECONDA BUSTA CHIUSA – OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

Si segnala l'illecito di seguito descritto:

DESCRIZIONE DEL FATTO
DATA IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO
LUOGO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO
SOGGETTO/I CHE HA/HANNO COMMESSO IL FATTO (<i>INDICARE NOME, COGNOME E QUALIFICA</i>)
EVENTUALI SOGGETTI PRIVATI/IMPRESE/SOCIETÀ COINVOLTI
MODALITÀ CON CUI SI HA AVUTO CONOSCENZA DEL FATTO
EVENTUALI SOGGETTI CHE POSSONO RIFERIRE SUL FATTO (<i>INDICARE NOME, COGNOME E QUALIFICA</i>)
EVENTUALE DOCUMENTAZIONE PROBATORIA A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE (<i>ALLEGARE</i>)



1.
2.
3.
4.
5.

Alla segnalazione va allegata l'eventuale documentazione a corredo della denuncia.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.